

il FALLIMENTARISTA

Contratto pubblico di appalto: fallimento dell'appaltatore, richiesta di corrispettivo del curatore ed eccezione di inadempimento dell'appaltante

di **Beatrice Armeli**

Giurisprudenza commentata del 05 Gennaio 2022

Intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 81 l.fall., l'appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se sia fondata l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.

SOMMARIO: 1. Massima - 2. Il caso - 3. La questione giuridica - 4. Inquadramento normativo - 5. La soluzione della Cassazione - 6. Osservazioni conclusive

[Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2021, n. 26573](#)

1. Massima

Intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell'[art. 81 l.fall.](#), l'appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se sia fondata l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'[art. 1460 c.c.](#)

2. Il caso

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, RFI) stipulava, nel 1997, **contratto pubblico di appalto con un'ATI** (associazione temporanea di imprese) per l'affidamento di lavori di armamento ferroviario. Successivamente, **una delle società raggruppate veniva dichiarata fallita** e il Fallimento conveniva in giudizio la committente RFI per il pagamento del corrispettivo dei lavori effettuati in esecuzione del predetto contratto.

L'adito **Tribunale di Roma rigettava la domanda di pagamento del curatore**, accogliendo l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta RFI. In secondo grado, la Corte di appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale perché riteneva inammissibile l'eccezione di inadempimento avanzata da RFI. Quest'ultima, di conseguenza, agiva con ricorso per Cassazione, deducendo in particolare, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'[art. 1460 c.c.](#) e dell'[art. 81 l.fall.](#) perché "la Corte di Appello di Roma ha dichiarato che l'appaltante non può rifiutare il pagamento dei lavori eseguiti in quanto non opponibile l'eccezione di inadempimento per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore".

La Prima Sezione della **Suprema Corte accoglie il ricorso**, reputandolo fondato, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d'appello affinché si pronunci attenendosi al principio di diritto riportato nella massima sopra citata.

3. La questione giuridica

Il problema di diritto si incentra sul **se il committente, anche di opera pubblica, possa opporre o meno l'eccezione di inadempimento a seguito del fallimento dell'appaltatore**. Ed eventualmente, con che *limiti*.

In altri termini, la Corte, al fine di pronunciarsi sul ricorso, è sostanzialmente chiamata a rispondere al quesito se, dinanzi a un contratto di appalto, il committente, che è obbligato al pagamento del corrispettivo, possa rifiutarsi di adempiere, eccependo a sua volta l'inadempimento dell'appaltatore. E ciò, successivamente alla dichiarazione di fallimento di quest'ultimo, quando il committente stesso venga convenuto in giudizio dalla curatela proprio per il pagamento dovuto.

Il fatto che si tratti di contratto di opera pubblica, come nella specie, non rileva per il Collegio ai fini della soluzione della presente questione, salvo quanto si dirà nelle osservazioni a seguire.

4. Inquadramento normativo

Doveroso premettere come la fattispecie trovi la sua disciplina nella versione ante-riforma dell'[art. 81 l.fall.](#) (come noto, sostituito con il [d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), in particolare dal relativo art. 68). La *regula iuris* è tuttavia la medesima, oggi come ieri: **il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, salvo che il curatore (con le autorizzazioni del caso) dichiari di subentrare nel rapporto**. Regola, peraltro, che rimane immutata anche nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) -per il caso di liquidazione giudiziale- secondo quanto disposto dall'art. 186.

È proprio per effetto di questo scioglimento, immanente all'apertura della procedura concorsuale, che sorge la questione dell'opponibilità o meno dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte non fallita ai sensi dell'[art. 1460 c.c.](#), il quale dispone infatti che nei contratti -in corso- con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.

In virtù peraltro del permanente principio che associa, come regola, lo scioglimento del contratto d'appalto al

fallimento -ovvero alla liquidazione giudiziale- di uno dei contraenti (in particolare dell'appaltatore), **la soluzione cui giunge oggi la Cassazione, applicando l'art. 81 l.fall. nella formulazione vigente *ratione temporis*, vale anche con riguardo alla stessa norma nella sua dizione attuale, nonché *-mutatis mutandis* - con riferimento all'art. 186 CCI.**

5. La soluzione della Cassazione

La Corte accoglie il ricorso, basandosi su una “*pacifica e consolidata*” giurisprudenza, già espressasi in ordine all'eccezione di inadempimento [ex art. 1460 c.c.](#) in caso di fallimento (si menziona a riguardo: [Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2015, n. 23810](#)).

In sostanza -si evidenzia nella decisione- a seguito del fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell'[art. 81 l.fall.](#), **il contratto di appalto, anche di opera pubblica, è vero che si scioglie, ma con “effetto ex nunc”** (dunque *non* con effetto retroattivo). Pertanto, è naturale che **al curatore spetti il corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite dall'appaltatore (poi fallito) sino all'intervenuto scioglimento**, così come altrettanto ferma è la **possibilità per il committente di rifiutare legittimamente il pagamento delle opere appaltate per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte**. “*Diversamente opinando*” -rileva il Collegio- “si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente”.

Senza troppo approfondire, la Sezione cita invero pure taluni suoi **precedenti che espressamente escludono la possibilità per il committente di invocare la disciplina prevista dall'art. 1460 c.c.**, definendoli **solo “apparentemente contrari”**. Detta apparenza si coglierebbe nel fatto che tali precedenti hanno comunque affermato l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente *solo* nei limiti in cui l'*opus* gli è utile. In particolare, da un lato, essi confermano che al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere già eseguite, dall'altro lato, **negando l'opponibilità dell'eccezione di inadempimento, lasciano però spazio al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento** ([Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2015, n. 4616](#)).

Tanto basta all'ultima Cassazione in materia per mettere in chiaro che **se l'eccezione di inadempimento [ex art. 1460 c.c.](#), opposta dal committente alla curatela dell'appaltatore fallito, è fondata, ben può detto committente rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti prima dello scioglimento del contratto d'appalto con l'intervenuto fallimento.**

Ed è proprio la fondatezza di tale eccezione che il giudice del rinvio è chiamato ad accertare, senza quindi poterla ritenere inopponibile per effetto della dichiarazione di fallimento, in aderenza al principio di diritto affermato.

6. Osservazioni conclusive

Alla luce della pronuncia in commento, è dunque chiaro che alla pretesa di pagamento da parte del curatore in relazione alle prestazioni erogate dall'appaltatore in tempo antecedente l'apertura della procedura fallimentare a suo carico, la parte *in bonis*, committente (privato o pubblico che sia), può ben opporre l'eccezione di inadempimento [ex art. 1460 c.c.](#), non certo radicandola nella dichiarazione di fallimento, ma soltanto allorché riferita a inadempienze contrattuali maturate anteriormente alla dichiarazione stessa, che si sono tradotte, in sostanza, nella non corretta/esatta esecuzione, ovvero nell'esecuzione non a regola d'arte, dell'opera. E ciò è possibile in ragione del fatto che lo scioglimento del contratto d'appalto, implicato dall'intervenuto fallimento secondo il disposto dell'[art. 81 l.fall.](#) (di ieri, come di oggi), si realizza con un effetto unicamente “da ora in poi”, che quindi non è tale da travolgere il rapporto pregresso e gli annessi diritti ed obblighi.

Sulla scorta di detto effetto, la Corte, pertanto, non rinuncia a citare -a sostegno del proprio indirizzo interpretativo- anche precedenti “apparentemente” difformi che non ritengono possibile invocare la disciplina di cui all'[art. 1460 c.c.](#) perché la stessa, “*implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora risolto*” ([Cass. n. 4616/2015](#), cit.).

Del resto - possiamo osservare - sia che si tratti di ritenere legittimo il rifiuto di pagamento opposto dal committente [ex art. 1460 c.c.](#), sia che si tratti di riconoscergli un risarcimento per i danni (occasionati ante-fallimento) da ritardo o non corretto adempimento dell'appaltatore, pur sempre occorre accertare la non esatta esecuzione del contratto d'appalto da parte di quest'ultimo, prima del relativo scioglimento per intervenuto fallimento.

I **principi comuni** espressi dai diversi orientamenti sono dunque che:

- i) il contratto di appalto si scioglie con effetto *ex nunc* a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'[art. 81 l.fall.](#);
- ii) al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere già eseguite sino all'intervenuto scioglimento;
- iii) l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente sussiste nei limiti di utilità dell'opera eseguita, nel senso che lo stesso non può essere obbligato a pagare per intero le prestazioni ricevute, laddove queste risultino in tutto o in parte non eseguite esattamente.

La **difformità** di vedute risiede invece nel fatto che:

- i) secondo un **primo orientamento**, dinanzi alla pretesa di pagamento del curatore, per le prestazioni eseguite dall'appaltatore prima del suo fallimento, il committente non può opporre l'eccezione di inadempimento [ex art. 1460 c.c.](#) perché -come detto- la stessa, implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone che il contratto non sia stato ancora risolto;
- ii) secondo l'**orientamento sposato** anche dalla pronuncia in commento, **al contrario**, il committente, dinanzi alla pretesa di pagamento del curatore, può legittimamente rifiutare il pagamento delle opere per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte.

La conclusione naturalmente non muta per il fatto che l'opera appaltata sia pubblica, o meglio, che il contratto d'appalto in essere, che viene sciolto con il fallimento dell'appaltatore, sia un **contratto pubblico di appalto**. Tanto che tale ricorrenza si ritrova proprio nella fattispecie in esame. L'[art. 30 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) (c.d. Codice dei contratti pubblici), del resto, è chiaro nel precisare, *sub* comma 8, che, per quanto non espressamente previsto dallo stesso Codice, **alla fase di esecuzione del contratto si applicano le disposizioni del codice civile**.

Nessun dubbio, dunque, che **l'eccezione di inadempimento possa essere sollevata anche dal committente pubblico** (nel senso, peraltro, che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto: [Cass. civ., sez. un., 2 marzo 2020, n. 5685](#)).

Altrettanto certo è che l'[art. 81 l.fall.](#), che ricollega al fallimento di una delle parti lo scioglimento del contratto di appalto, **si applichi anche all'appalto di opere pubbliche** (v. comunque anche [TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 3 luglio 2018, n.284](#), secondo cui il testuale riferimento dell'[art. 81 l.fall.](#) al "contratto di appalto" non esclude l'applicabilità della norma **anche al contratto di concessione di servizi di gestione, previa progettazione e costruzione delle opere**, essendo consentito il ricorso all'*analogia legis* di cui all'art. 12 delle Preleggi allorquando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria).

Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, lo stesso [art. 81 l.fall.](#) non può trovare operatività qualora l'appaltatore fallito fosse già inadempiente alla data della dichiarazione di fallimento e l'amministrazione committente avesse a tale data domandato la risoluzione giudiziale del contratto ovvero avesse intrapreso la procedura amministrativa per giungere alla risoluzione in via di autotutela (App. Palermo, 30 marzo 1999; cfr. più recentemente: [Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4454](#), secondo cui il potere di risoluzione del contratto da parte della p.a. per inadempimento dell'appaltatore può essere legittimamente esercitato, in caso di intervenuto fallimento dell'appaltatore stesso, solo se riferito a inadempienze precedenti la dichiarazione di insolvenza, potendo altrimenti il curatore fallimentare chiedere giudizialmente l'accertamento della preminenza, rispetto alla delibera di risoluzione in danno, dello scioglimento del vincolo contrattuale in conseguenza del fallimento).

Contestualizzando al tempo presente detto principio (pronunciato ancora con riferimento alle disposizioni contenute nella [l. 2248/1865](#), abrogate dal [d.lgs. 163/2006](#), a sua volta abrogato dal [d.lgs. 50/2016](#)), sarebbe

a dirsi che l'[art. 81 l.fall.](#) -ovvero lo scioglimento del contratto pubblico d'appalto per fallimento dell'appaltatore- **non si applica qualora la stazione appaltante abbia dichiarato risolto il contratto a norma dell'[art. 108 d.lgs. 50/2016](#)**, per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore (comma 3) o per ritardi dovuti a negligenza dell'appaltatore stesso (comma 4), **già in tempo antecedente la dichiarazione di fallimento**. È peraltro lo stesso [art. 81 l.fall.](#) (tanto nella sua formulazione vigente, quanto in quella ante-riforma) a far **espressamente salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche**. Un riepilogo delle stesse non appare allora fuori luogo, non foss'altro per misurare la tenuta del principio di diritto affermato dalla Cassazione nella pronuncia in commento rispetto al quadro normativo attuale.

Il **Codice dei contratti pubblici** prevede infatti che:

a) *sub* comma 3 dell'art. 108:

- il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni:

i) invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo *può* essere riconosciuto all'appaltatore;

ii) formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento;

- acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;

b) *sub* comma 4 dell'art. 108:

- qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto:

i) il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni;

ii) scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

c) *sub* comma 5 dell'art. 108: nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

d) *sub* comma 8 dell'art. 108: in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non abbia proceduto ad interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori (facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, dello stesso Codice).

La **domanda** che allora sorge al termine di tale disamina è **se l'eccezione di inadempimento [ex art. 1460 c.c.](#)**, che la Cassazione ritiene opponibile dal committente pubblico dinanzi alla pretesa di pagamento della curatela dell'appaltatore fallito, per la non (esatta e/o puntuale) esecuzione dell'opera in tempo antecedente la dichiarazione di insolvenza, **rimane comunque sollevabile anche quando sia mancato l'iter procedurale di contestazione e di diffida ad adempiere specificatamente normato dalla disciplina speciale (e per questo prevalente) del Codice dei contratti pubblici**.

La domanda si lascia volutamente aperta, preferendo proporre una lettura interpretativa che risolva a monte il problema. Infatti, **eccezion fatta per il caso in cui il curatore, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, prosegua il contratto pubblico d'appalto già stipulato dall'impresa fallita con benessere del giudice delegato** (possibilità espressamente prevista dall'[art. 110, comma 3, d.lgs. 50/2016](#)), pare che

per la committenza pubblica sia più conveniente 'giocare d'anticipo', sfruttando i poteri a sua disposizione per risolvere il contratto in essere, prima che giunga il fallimento dell'appaltatore (ove questo sia un operatore economico singolo e non raggruppato con altre imprese: v. *infra*).

Non solo perché, come rilevava una giurisprudenza ormai superata, “laddove la risoluzione del contratto intervenga quando il contratto di appalto di opera pubblica è già sciolto [ex art. 81 l.fall.](#), la p.a. al pari degli altri creditori, non può far valere nel concorso una pretesa risarcitoria fondata su un inadempimento dell'appaltatore conseguente alla sua insolvenza” (Trib. Treviso, 3 giugno 1999), ma anche e soprattutto perché, come sopra riportato, **solo in caso di risoluzione del contratto ex [art. 108 d.lgs. 50/2016](#) (e non già in caso di scioglimento [ex art. 81 l.fall.](#)), la stazione appaltante potrebbe 'recuperare', dal pagamento del corrispettivo maturato per le opere regolarmente eseguite, quegli “oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto” ovvero quella “maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori” da ultimare.**

Un ultimo appunto riguarda il **caso in cui a fallire sia un'impresa appartenente a un raggruppamento temporaneo**, come in effetti avvenuto nella vicenda sottoposta al giudizio della Corte. Il tema non viene affrontato nella pronuncia, essendo irrilevante nella specie. Cionondimeno, non si ritiene superfluo qui ricordare le **previsioni contenute ai commi 17 e 18 dell'[art. 48 d.lgs. 50/2016](#)** per il caso di fallimento, rispettivamente, della mandataria ovvero di una delle imprese mandanti del raggruppamento. Previsioni che, **nel disporre che il contratto pubblico di appalto -di per sé- non si scioglie al ricorrere dei presupposti di legge, si impongono come prevalenti rispetto all'[art. 81 l.fall.](#)** In particolare:

i) in caso di **fallimento della mandataria capogruppo**, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; solo non sussistendo tali condizioni, la stazione appaltante deve recedere dal contratto ([art. 48, comma 17, d.lgs. 50/2016](#));

ii) in caso di **fallimento di una delle imprese mandanti**, invece, la mandataria, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del contratto pubblico d'appalto, direttamente o a mezzo delle altre mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire ([art. 48, comma 18, d.lgs. 50/2016](#)). Si osserva inoltre che:

i) **il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria, determina lo scioglimento del rapporto di mandato**, ai sensi dell'[art. 78, comma 2, l.fall.](#), sicché l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente pubblico per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e **la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota** corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza ([Cass.civ., sez. I, 17 gennaio 2017, n. 973](#)); infatti, qualora a seguito del fallimento dell'impresa mandataria capogruppo si verificasse, oltre allo scioglimento del rapporto di mandato, anche lo **scioglimento del contratto d'appalto** (previsto oggi con l'obbligo di recesso della stazione appaltante per assenza delle condizioni legittimanti il proseguo [ex art. 48, comma 17, d.lgs. 50/2016](#)), quest'ultimo scioglimento **non determinerebbe comunque la successione alla mandataria fallita dell'impresa mandante**, la cui responsabilità è limitata alle obbligazioni originate dal suo apporto esclusivo in relazione alla parte dei lavori di sua spettanza ([Cass.civ., sez. I, 22 agosto 2018, n. 20943](#));

ii) similmente, qualora intervenga il **fallimento di una delle imprese mandanti senza subentro del curatore nel contratto ex [art. 78, comma 3, l.fall.](#)** e quindi con scioglimento del mandato, **i pagamenti per lavori eseguiti in precedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare**, con obbligo dell'amministrazione committente, che abbia invece pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento; infatti, ove il fallimento della mandante, **pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligata la mandataria**, determini invece lo scioglimento del rapporto di mandato (oggi non più di diritto a seguito della sostituzione dell'[art. 78 l.fall.](#) operata dall'[art. 64 d.lgs. 5/2006](#))

vengono conseguentemente meno i poteri di gestione e rappresentanza in capo alla stessa ([Cass.civ., sez. I, 19 dicembre 2019, n.34116](#), ancorché con riguardo all'[art. 78 l.fall.](#) previgente).

Come già constatato in ordine alla permanenza del principio della Corte, con riguardo all'applicazione della previsione di cui all'[art. 81 l.fall.](#) mutuata nell'art. 186 CCI, anche le considerazioni qui da ultimo espresse, richiamanti la disciplina dell'[art. 78 l.fall.](#), potranno dirsi ancora valide nell'operatività del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in virtù di quanto analogamente disposto dal relativo art. 183.

Resta inoltre fermo che **l'ammissibilità dell'eccezione di inadempimento**, riconosciuta dalla Cassazione in commento, può ribadirsi, nei medesimi limiti sopra richiamati, **anche con riguardo al fallimento di un'impresa riunita in raggruppamento temporaneo**, con la precisazione che l'eccezione stessa (post-fallimento) sarà sollevata dalla committenza pubblica alla curatela dell'impresa fallita, mentre le contestazioni e le diffide per grave inadempimento e ritardi negligenti (ante-fallimento) -legittimanti la risoluzione del contratto d'appalto ex [art. 108 d.lgs. 50/2016](#) (ed eventualmente condizionanti l'opponibilità della stessa eccezione ex [art. 1460 c.c.](#) in via successiva)- saranno rivolte (sempre) alla capogruppo mandataria che agisce come rappresentante, ovvero in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate.